



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Tribunale

in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Rosella Anna Modarelli	Presidente
dott.ssa Caterina Lazzara	Giudice rel.
dott. Francesco Murgo	Giudice

- dato atto preliminarmente che il CG ha eseguito le comunicazioni al debitore e a tutti i creditori prescritte nel proprio decreto del 13-16/5/2020, e che la società ricorrente ha depositato, nel rispetto dei termini assegnati, le memorie scritte previste ed autorizzate dal citato decreto con il quale sono state fissate le modalità di svolgimento dell'udienza nelle forme di cui all'art. 83 D.L. n. 18/2020, comma 7 lett. h);
- sentita la relazione del Giudice delegato. dott.ssa C. Lazzara; esaminati gli atti;
- visto il processo verbale dell'adunanza dei creditori e il rapporto riepilogativo della votazione finale depositato dal C.G. come precisato nelle note depositate il 30/3/2020;
- considerato che all'esito della adunanza dei creditori, ed alla scadenza del termine di cui all'art. 178, 4° co., 1. fall., la proposta di concordato preventivo non è stata approvata dalle maggioranze prescritte dall'art. 177 l. fall., essendo stata respinta dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto, con una percentuale pari al 92,25 % degli ammessi, e dalla maggioranza delle classi dei creditori previste dal piano (in tutte e tre le classi non è stata raggiunta la maggioranza);
- sentite le parti all'udienza fissata ai sensi degli artt. 179 e 162, 2° co., 1. fall., svolta nelle forme della trattazione scritta,;
- rilevato che la società ricorrente, nel presupposto che la pandemia causata dal COVID 19 ha rallentato, indipendentemente dalla propria volontà, il piano di ripresa esposto nella proposta di concordato e che sarebbe possibile formulare una proposta migliorativa al piano già presentato, ha chiesto preliminarmente la concessione di un rinvio "in attesa che il Governo proroghi e espliciti tutti i provvedimenti in ordine alla debitoria fiscale e alla proroga della moratoria già in corso, che possono incidere in misura determinante sul contenuto e sulla accettazione della proposta concordataria da parte dei creditori", ed in subordine ha chiesto un rinvio per formulare una proposta migliorativa da sottoporre ai creditori;
- ritenuto che entrambe le richieste della società ricorrente siano inammissibili, la prima non potendo la procedura dilungarsi nella mera aspettativa dell'emanazione, da parte del Governo, di provvedimenti futuri e come tale non vigenti, e la seconda poiché a norma dell'articolo 9 comma 2 del D.L. n. 23 dell' 08/04/2020 nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo il debitore può ottenere la concessione di un termine (non superiore a 90 giorni) per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato solo laddove nel procedimento di concordato



non sia già stata tenuta l'adunanza dei creditori senza il raggiungimento delle maggioranze stabilite dall'art. 177 l.fall., mentre laddove, come nel caso di specie, è già stata tenuta l'adunanza dei creditori e non sono state raggiunte le maggioranze previste dall'articolo 177 l'istanza di concessione del termine è inammissibile;

- visti gli artt. 162, 2° co., e 179 l. fall.,

p q m

- dichiara inammissibili le richieste di concessione di rinvio e di concessione di un termine per il deposito di nuovo piano e di una nuova proposta di concordato;

- dichiara inammissibile la procedura di concordato preventivo in oggetto.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Foggia, così deciso il 24/06/2020, nella camera di consiglio della terza sezione civile, tenuta da remoto.

Il Giudice est.

(dott.ssa Caterina Lazzara)

Il Presidente

(dott.ssa Rosella Anna Modarelli)

